



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO SECONDA MODIFICA

RUE

Prima modifica approvata con Del. C.C. n° 119 del 15/06/2011

Seconda modifica adottata con Del. C.C. n° del --/12/2012

Il Sindaco
Stefano Reggianini

Il Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica
Giampaolo Zerri

Il Responsabile del Procedimento
geom. Gianluigi Masetti

I Progettisti
ing. Stefania Comini
geom. Gianluigi Masetti
geom. Luca Pierantoni
Settore Pianificazione Economico Territoriale

Approvato con Del. C.C. n° 75 del 08/04/2009


Il Sindaco
Sergio Graziosi

Il Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica
dott. Lorenzo Turci

Il Responsabile del Procedimento
ing. Carlo Mario Piacquadio

I Progettisti
arch. Piernigorgio Rocchi, Ufficio di Piano

Coordinamento interno
geom. Gianluigi Masetti



Allegato I al RUE

Regolamento Comunale per la disciplina delle Insegne e dei Mezzi Pubblicitari

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 - Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro necessario per l'installazione delle insegne e per la disciplina dei mezzi pubblicitari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1 - I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3 - Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.8 della L.R. n° 31/2002), l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

4 - Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nelle loro sagome e nell'uso dei colori, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità.

5 - Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

6 - Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile

7 - La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

TITOLO 2 - GLOSSARIO

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1 - INSEGNE DI ESERCIZIO

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere mono o bifacciali, luminose, illuminate o non luminose.

In base alla tipologia si distinguono:

- *insegne frontali* (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
- *insegne a bandiera* (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
- insegne a bandiera su palo;
- insegne su tende parasole.

2 - CARTELLI PUBBLICITARI

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

Qualora il manufatto bidimensionale del cartello pubblicitario abbia dimensioni superiori a 6 mq il manufatto stesso, comprensivo dei supporti, assume rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 8 co. 1 let. m) della L.R. 31/02 e, pertanto risulta soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività di cui al Capo 7.6 del RUE.

3 - TOTEM

Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

4 - SORGENTE LUMINOSA

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5 - IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

6 - PREINSEGNE

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

7 - TARGHE

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che da accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

8 - BACHECHE

Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).

9 - STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere illuminato.

10 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

11 - VETROFANIE

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

12 - VETROGRAFIE

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

13 - CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.

14 - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

15 - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categorie precedenti. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

16 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, anche illuminati in modo

indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 507/93.

La superficie di tali mezzi pubblicitari non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione; tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Art. 4 - Per queste installazioni non si applicano i limiti dimensionali di cui al Titolo III del presente Regolamento. Pertinenze delle strade

1 - Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2 - Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio:

- a. sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;
- b. sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

Art. 5 - Aree di pertinenza delle attività

1 - Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

Art. 6 - Classificazione delle strade

1 - Le strade, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- a. Autostrade;
- b. Strade extraurbane principali;
- c. Strade extraurbane secondarie;
- d. Strade urbane di scorrimento;
- e. Strade urbane di quartiere;
- f. Strade locali.

2 - Le strade di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- a. **AUTOSTRADA:** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- b. **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali

coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

- c. STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- d. STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- e. STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- f. STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

3 - Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 1, si distinguono in strade "statali", "provinciali", "comunali". Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Provincia, il Comune.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 7 - Disciplina dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1 - Si intende per "centro abitato" il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con apposito provvedimento amministrativo comunale, in conformità alle indicazioni contenute nel PSC vigente.

2 - DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 30 mt dai segnali stradali e dalle intersezioni con l'esclusione delle pre-insegne di esercizio;
- b. 2 mt dal margine della carreggiata e comunque all'interno della proprietà sia pubblica (nel limite di cui all'art. 9 seguente), che privata;
- c. 25 mt da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni, con l'esclusione delle pre-insegne di esercizio.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia o, nel caso di cui alla lettera b), ortogonalmente ad esse.

3 - DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4 - DEROGHE

- a. Per le insegne poste ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada, non si applicano le norme di cui al comma 2.
- b. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applica il divieto di cui al comma 3 lett. a) limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a mt 4 e comunque a distanza non inferiore a 2 mt dal limite della carreggiata.

- c. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applicano le norme di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 3 lett. c), ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, a condizione che gli stessi siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati esistenti, ad una distanza non inferiore a 2 mt dal limite della carreggiata.

5 - DIMENSIONI

La superficie totale delle insegne e dei cartelli pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali, fatte salve le indicazioni contenute nel "Regolamento comunale Imposta di pubblicità e Diritto di pubbliche affissioni":

- Ambiti AS:	4 mq;
- Ambiti del Territorio rurale:	6 mq;
- Ambiti APC e ANP:	20 mq;
- Ambiti AD e AND :	20 mq;
- Ambiti AR, AN, AC :	10 mq.

In particolare, pur mantenendo la superficie totale suddetta, le insegne di esercizio sono soggette ai seguenti limiti dimensionali:

- Ambiti AS:	2 mq;
- Altri Ambiti:	4 mq.

Per eventuali deroghe alle dimensioni dei mezzi pubblicitari negli Ambiti AS, è delegata a decidere al Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, di cui all'art. 3 del Titolo 4 del presente Regolamento, con parere obbligatorio.

6 - SPECIFICHE PER AMBITI STORICI O EDIFICI TUTELATI

I mezzi pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze, ricompresi negli Ambiti Storici o relativi ad edifici tutelati, potranno essere esclusivamente delle seguenti tipologie:

- *insegne frontali* : esse potranno essere del tipo aderente al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie, ricomprese nel vano tra gli stipiti e l'architrave delle vetrine di esercizio ai piani terra dei fabbricati, se collocate sotto porticati; dovranno essere altresì ricomprese nella larghezza delle aperture, se collocate ai piani superiori;
- *insegne su tende parasole*: nel caso di edifici appartenenti al "sistema dei portici", le tende potranno essere esclusivamente del tipo fisso verticale, posizionate all'interno dello spazio delimitato dalle strutture archivolte e limitate in senso verticale dal capitello o dall'appoggio sul pilastro; nella generalità degli altri casi potranno essere ammesse tende del tipo estensibile o a cappottina, purchè ricomprese nella lunghezza delle vetrine o aperture ai soli piani terra dei fabbricati, con bordo inferiore posizionato ad una altezza minima di mt. 2,20 dal piano di calpestio sottostante, ed una sporgenza massima pari a $\frac{3}{4}$ della larghezza del marciapiede pubblico;
- *targhe*: dovranno essere di preferenza realizzate in ottone, metallo con trattamento opacizzante, vetro o materiale plastico trasparente, ed ubicate a fianco dell'accesso delle attività;
- *bacheche*: di norma dovranno essere ubicate nei pressi dell'accesso dell'attività ed in posizione non pregiudizievole per il transito pedonale e veicolare; nel caso riguardino

messaggi e comunicazioni di carattere politico, istituzioni pubbliche o associazioni di accertato interesse pubblico, potranno essere consentite negli appositi spazi individuati da specifico provvedimento amministrativo comunale di regolamentazione;

- *vetrofanie;*
- *vetrografie;*

In relazione ad interventi pubblici di arredo urbano od a manifestazioni di carattere pubblico o privato (se preventivamente autorizzate), potranno essere inoltre ammessi i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari:

- *striscioni, locandine, stendardi e bandiere;*
- *cartelli pubblicitari temporanei;*
- *impianti pubblicitari di servizio.*

E' concessa una deroga per la sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti non ricompresi nell'elenco di cui sopra o difformi dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, purchè coerenti e compatibili con il contesto urbano tutelato o riconducibili a particolari tipologie caratterizzanti il contesto storico-testimoniale tutelato. La verifica compete alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Una deroga particolare è concessa per informazioni pubbliche, farmacie, tabaccherie ed altre strutture pubbliche, per le quali è concessa la possibilità di ricorso ad insegne a bandiera anche luminose.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori pubblici e posti di pronto soccorso.

Le specifiche per gli Ambiti Storici o Edifici tutelati integrano le prescrizioni di cui all'art. 3 seguente del presente Regolamento.

Art. 8 - Disciplina dei mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato

1 - Il territorio ricadente all'esterno della perimetrazione individuata dalla D.G.C. n. 198 del 05.07.2005 è sottoposto alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30.04.92 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 495 del 16.12.92 e loro ss. mm. ii.

2 - DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 3 mt dal limite della carreggiata (misurati in senso ortogonale all'asse);
- 100 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 mt prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 mt dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 mt prima dei segnali di indicazione;
- 100 mt dopo i segnali di indicazione;
- 100 mt dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada;
- 250 mt prima delle intersezioni;
- 100 mt dopo le intersezioni.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 mt dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 mt, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3 - DIVIETI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione .

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4 - DEROGHE

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applicano le norme di cui al comma 3, lett. a), ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, a condizione che le stesse si trovino a distanza non inferiore a 3 mt dal limite della carreggiata.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non

si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 3, lett. a), sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

5 - DIMENSIONI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

Art. 9 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1 - Qualsiasi mezzo pubblicitario, ad eccezione di quelli temporanei, può essere autorizzato o legittimato solo se l'attività svolta risulta, sotto l'aspetto edilizio, legittimamente insediata e per la quale risulta essere stata rilasciata od assentita l'agibilità dei locali. La limitazione non si applica agli edifici ultimati in data antecedente la riadozione del RUE (20.10.2008).

2 - INSEGNE DI ESERCIZIO

Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Le insegne potranno essere luminose, illuminate e non luminose, anche a cassettoni. Non potranno debordare dal prospetto del fabbricato (limite di gronda) e sporgere dalla parete del fabbricato per più di cm. 15. Potranno essere posizionate anche sotto i portici, in modo che comunque non pregiudichino l'accesso agli ingressi presenti.

Per le insegne di esercizio non si applicano le norme di cui al precedente art. 1, comma 2, comma 3, lettera c) e art. 1, comma 2, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 mt fuori dai centri abitati o non inferiore a 2 mt all'interno dei centri abitati.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra mt 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, mt 5.10 se aggettante su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno mt 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.

3 - CARTELLI PUBBLICITARI

E' possibile installare cartelli pubblicitari su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

Il bordo inferiore dei cartelli dovrà distare da terra mt 2.50 se gli stessi sono installati su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, mt 5.10 se installati su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico. La distanza del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno mt 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.

4 - TOTEM

E' possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:

- su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa; per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa; in caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze;
- su suolo pubblico: previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

Le dimensioni massime sono pari a mt 2 X 2 di base per mt 3.50 di altezza.

5 - IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta e possono avere una superficie massima di mq 18. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi all'interno del centro abitato. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.

E' possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

6 - PREINSEGNE

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt 1.00 x 0.20 e superiori di mt 1.50 x 0.30. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.

Le preinsegne debbono essere collocate a non meno di 30 mt dalle intersezioni stradali.

Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di 2,00 km rispetto al perimetro di confine comunale.

7 - TARGHE

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le dimensioni massime sono di mt 0.40 x 0.30 h, fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli ordini professionali.

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.

Le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme prescritte dalla L. 05/02/1992 n. 175 e successivo Regolamento approvato con decreto 16/09/1994 n. 657.

8 - BACHECHE

Possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività, solo su suolo privato o privato ad uso pubblico e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali.

Non potranno superare le dimensioni di mt 1,00 X 1,00 per uno spessore massimo di cm 20.

9 - STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

Per la posizione si fa riferimento all'art.51, comma 10 del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Possono essere illuminati indirettamente.

Il margine inferiore deve distare da terra almeno mt 5,10.

10 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano gli art. 7, comma 3 ed art. 8, comma 3, e le distanze di cui agli art. 7, comma 2 ed art.8, comma 2 precedenti si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

11 - VETROFANIE

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

12 - VETROGRAFIE

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

13 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.

14 - CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle medesime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con apposita comunicazione.

E' consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt 0.70 x 1.00, salvo deroga debitamente motivata.

La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 10 giorni precedenti e nelle 48 ore successive.

Per le attività dei teatri e musei comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.

Il periodo di esposizione non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a n° 5 impianti per senso di marcia e per via. Non potranno superare le dimensioni di mt 0,70 x 1,00. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento, comunque non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

15 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

La regolamentazione della pubblicità su veicoli è disciplinata dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli.

Su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora e per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

16 - PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

La regolamentazione della pubblicità fonica è disciplinata dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.

17 - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti dal presente Regolamento, è soggetta ad individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

18 - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Ogni impianto di pubblicità o propaganda non individuabile nelle categorie precedenti dovrà essere sottoposto al parere della Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio.

TITOLO 4 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 10 - Domanda e documentazione

1 - L'installazione delle insegne è soggetta a regime amministrativo:

PROCEDURA

L'interessato è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Comune presentando domanda in bollo redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale, contenente le seguenti indicazioni:

- generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- identificativi catastali dell'immobile, strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà (con allegata fotocopia di un documento di identità del proprietario in corso di validità);
- autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario nei confronti del richiedente (se diversi);
- autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari da parte del condominio (se costituito);
- stralcio della planimetria catastale con indicazione della proprietà, toponomastica, distanze minime da altri manufatti se necessarie;
- rappresentazione grafica della porzione di prospetto interessata (stato attuale e di progetto) quotata;
- sezione verticale (stato attuale e di progetto) quotata;
- rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari oggetto della richiesta con indicazione di eventuali scritte e colori;
- rendering fotografico (nel caso di mezzi pubblicitari da installare su immobili sottoposti a vincoli di tutela o ricompresi in Ambiti Storici);
- relazione descrittiva del mezzo pubblicitario (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto, ecc.);
- documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la stabilità del manufatto a firma di un tecnico abilitato appositamente incaricato (con allegata fotocopia di un documento di identità del tecnico, in corso di validità);
- preventivo nulla osta dell'Ente Gestore della Strada (se diverso dal Comune);
- richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona vincolata ai sensi del Titolo III del predetto Decreto) completa della seguente documentazione:
 - n. 3 copie relazione descrittiva del mezzo pubblicitario;
 - n. 3 copie rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari;

- n. 3 copie documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi e/o degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici dell'area oggetto d'intervento;
- n. 3 copie della Relazione Paesaggistica od, in alternativa, Scheda per la procedura semplificata, secondo quanto disciplinato dal D.P.C.M. 12.12.2005;
- preventiva Autorizzazione ai lavori rilasciata dalla competente Soprintendenza (se trattasi di intervento interessante un immobile tutelato ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n° 42/2004 – bene culturale);

Art. 11 - Rilascio delle autorizzazioni

1 - L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad Autorizzazione amministrativa del Comune.

2 - Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g).; per i casi contemplati dalle lettere h) e i) del medesimo articolo 17, solo per quanto installato all'interno dei locali.

3 - Fatto salvo il perfezionamento della procedura relativa al rilascio della eventuale Autorizzazione paesaggistica, entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione di cui all'art. 10 precedente, il competente ufficio comunale deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

4 - Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

5 - Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

6 - Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

7 - **L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio** e dovrà essere ritirata entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della determinazione, salvo richiesta di proroga.

8 - **L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni dalla data di rilascio**, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato, ovvero provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

9 - L'autorizzazione decade quando:

- a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- b. nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
- c. nel caso in cui l'autorizzazione non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio della determinazione;

10 - L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

11 - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

12 - Per i cartelli pubblicitari temporanei di natura commerciale, l'autorizzazione all'installazione si ottiene dietro presentazione di richiesta in bollo su apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale, che potrà essere anche anticipata via fax e successivamente inviata tramite servizio postale. Se l'istanza risulta completa dei previsti allegati e conforme alla normativa vigente in materia, verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data del protocollo.

Art. 12 - Compiti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

1 - La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di cui alla L.R. n. 31/2002 si esprime, con parere obbligatorio non vincolante, sulle domande di autorizzazione diverse da quelle espressamente definite dal presente Regolamento con procedura semplificata, se ricomprese all'interno di Ambiti Storici, di aree sottoposte a tutela o riguardanti edifici tutelati.

2 - Per il funzionamento e la composizione della Commissione si applicano le disposizioni del Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

3 - In particolare i compiti della Commissione, con il supporto tecnico degli uffici, sono:

- proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari;
- convocare il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

Art. 13 - Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione esplicita

1 - I seguenti mezzi pubblicitari non necessitano di autorizzazione amministrativa esplicita:

- a) vetrofanie e vetrografie sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di 2 mq, ad esclusione degli edifici tutelati o ricompresi negli Ambiti AS;
- b) insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento;
- c) modifiche di insegne secondo quanto previsto al successivo art. 14;
- d) pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali;
- e) iscrizioni su automezzi di cui al Titolo 3, art. 9, comma 14 del presente Regolamento.

Art. 14 - Modifiche

1. Per modifiche si intende la variazione delle scritte riportate sulle facciate di insegne, cartelle ed altri mezzi pubblicitari, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.

2. E' consentita la modifica di mezzi pubblicitari già autorizzati, previa semplice comunicazione al Comune corredata della documentazione minima prevista all'art. 10 del presente Titolo, necessaria a definire la natura delle modifiche previste.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

1 - Il titolare dell'insegna ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione della medesima e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

Art. 16 - Anticipata rimozione

1 - Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

2 - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3 - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4 - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 17 - Rinnovo

1 - È possibile presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, su apposito modello in bollo predisposto dall'Amministrazione comunale, ogni tre anni, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia. Il rinnovo si intende rilasciato per un periodo di ulteriori tre anni, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, qualora non intervenga in proposito provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 18 - Insegne abusive

1 - Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

2 - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne già in opera.

3 - Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4 - L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o non è stata effettuata la preventiva comunicazione.

5 - Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

6 - Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 2 del Titolo 5, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Mezzi pubblicitari preesistenti

1 - I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purchè regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione.

2 - Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo, fatte salve le eccezioni previste per gli Ambiti AS ed i fabbricati tutelati.

3 - I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento di una sanzione fissata in Euro 516.00, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4 - I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del Codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii.

Art. 20 - Sanzioni amministrative

1 - L'installazione di mezzi pubblicitari ed altri mezzi di propaganda non autorizzati o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del codice della Strada e D. Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii.


2 - Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del Codice della Strada e del D. lgs. n. 507/93 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981.

Art. 21 - Norma finale di rinvio

1 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti applicabili alla materia.



Art. 22 - Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di definitiva approvazione del RUE.



TITOLO 6 - SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI DEI MEZZI PUBBLICITARI**Esempio n° 1: INSEGNA FRONTALE**

SEZIONE A - A TIPO


Esempio n° 2: INSEGNA A BANDIERA



Esempio n° 3: **CARTELLO PUBBLICITARIO**



Esempio n° 4: **TOTEM**



Esempio n° 5: **PREINSEGNE**